

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. 2 giugno 2018



CODICE APPALTI

Italia Oggi	02/06/18	P. 30	Il Codice appalti non piace ai comuni	1
--------------------	----------	-------	---------------------------------------	---

EDILIZIA

Italia Oggi	02/06/18	P. 31	Regolamento edilizio tipo in 11 regioni	2
--------------------	----------	-------	---	---

PRIVACY

Italia Oggi	02/06/18	P. 27	Privacy, modello per i reclami	Antonio Ciccia Messina	3
--------------------	----------	-------	--------------------------------	---------------------------	---

FISCO E PROFESSIONISTI

Sole 24 Ore	02/06/18	P. 16	Regime premiale per 155 studi Professionisti ancora esclusi	Lorenzo Pegorin Gian Paolo Ranocchi	4
--------------------	----------	-------	---	--	---

MEDICI

Italia Oggi	02/06/18	P. 27	Abilitazione più veloce per i medici	5
--------------------	----------	-------	--------------------------------------	---

Indagine Legautonomie: enti critici verso le centrali uniche

Il Codice appalti non piace ai comuni

Il Codice appalti non soddisfa i comuni, soprattutto quelli più piccoli che lamentano scarsa semplificazione e difficoltà nel fare ricorso alle centrali uniche appaltanti. Con il risultato che, lungi dal riordinare la materia delle gare pubbliche in ottica trasparenza, il dlgs 50/2016 ha prodotto procedure farraginose che hanno causato la mancata ripresa degli investimenti. È quanto emerge da un'indagine di Legautonomie che a circa due anni dall'approvazione del nuovo Codice dei contratti pubblici ha somministrato agli enti locali un questionario con l'obiettivo di cogliere le valutazioni degli operatori. Al questionario hanno risposto 134 comuni e 2 unioni di comuni, prevalentemente del Nord.

Gli enti si sono lamentati soprattutto delle Centrali uniche appaltanti: il 47% degli intervistati ritiene, infatti, l'esperienza positiva a fronte di un 42% che la ritiene negativa. «Si coglie», ha osservato **Marco Filippeschi**, presidente di Legautonomie, «in lettura combinata con la richiesta di supporti esterni o di completa esternalizzazione delle procedure di gara, una criticità del nuovo codice: la sfiducia. Sfiducia dei comuni, sottoposti al controllo dell'Anac, le cui funzioni non hanno migliorato il quadro di riferimento, e sfiducia negli operatori economici, anch'essi soggetti a una serie infinita di controlli in sede di gara».

L'indagine fa emergere anche un altro dato: la richiesta di aiuto nei confronti degli enti di minore dimensione demografica, spesso in difficoltà con le nuove procedure. Un ausilio che, secondo Filippeschi, potrebbe essere offerto ai mini-enti dalle province. Salvatesi dalla cancellazione dalla Costituzione per effetto della bocciatura del referendum costituzionale, gli enti di area vasta mantengono infatti

tra le proprie funzioni fondamentali quella dell'assistenza tecnica e amministrativa agli enti locali.

«Era interessante capire se il nuovo codice avesse risposto in pieno alle spinte verso la trasparenza, la semplificazione e la prevenzione dei fenomeni di corruzione, e a rendere concorrenziali gli affidamenti degli appalti pubblici, oltre che a una velocizzazione delle procedure di gara, ora che i vincoli del patto di stabilità sono stati allentati e sono molte le aspettative di ripresa degli investimenti sul territorio», ha spiegato il direttore di Legautonomie **Loreto Del Cimmuto**. «Il nuovo codice sembra invece non aver centrato in pieno l'obiettivo principale che si era posto il legislatore in sede di legge delega».

Tutto ciò impone un ripensamento della normativa sui contratti pubblici, ma non una totale riscrittura della stessa. «Quanto emerge dalla recente indagine di Legautonomie fa riflettere», ha commentato **Mariangela Di Giandomenico**, avvocato dello Studio Eversheds Sutherland e collaboratrice di Legautonomie. «La normativa sui contratti pubblici in Italia deve tornare alla sua funzione naturale, ossia regolare le procedure di affidamento al fine di selezionare l'offerta più competitiva e non diventare, invece, uno strumento attraverso cui controllare la corruzione».

Entrando nel merito delle risposte all'indagine, il 54% degli intervistati ha ritenuto oneroso e poco trasparente il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa rispetto a quello del massimo ribasso. Secondo gli enti il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa dà troppo potere discrezionale alle stazioni appaltanti.

—© Riproduzione riservata—■



AL 1° GIUGNO

Regolamento edilizio tipo in 11 regioni

Al 1° giugno sono 11 le regioni che hanno recepito con propria legge o delibera il «regolamento edilizio tipo». Parliamo di Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto. Il termine per il recepimento da parte delle regioni ordinarie del regolamento edilizio tipo è scaduto il 18 aprile 2017. Ma per comuni e regioni che non si sono adeguati nei termini, ai relativi contenuti, non sono state previste sanzioni. E con l'intesa del 20 ottobre 2016 (pubblicata sulla Gazzetta del 16 novembre 2016 n. 268) sottoscritta tra governo, regioni e comuni che è stato adottato il regolamento edilizio tipo (allegato 1), le definizioni uniformi (allegato A) e la raccolta delle disposizioni nazionali in materia edilizia (allegato B). L'intesa della Conferenza unificata prevede che Governo, regioni ed enti locali si impegnano ad utilizzare le definizioni uniformi nei propri provvedimenti legislativi e regolamentari, adottati dopo il 20 ottobre 2016.



Dal Garante la modulistica per chi ha subito una violazione delle proprie prerogative

Privacy, modello per i reclami

Schema anche per l'istanza al titolare del trattamento

DI ANTONIO
CICCIA MESSINA

Pronti da usare il modello di reclamo e il modello di esercizio dei diritti di privacy, aggiornati al Regolamento Ue 2016/679 sulla protezione dei dati personali.

Sono stati messi a punto dall'autorità di controllo, presieduta da Antonello Soro, e sono a disposizione delle persone che ritengono di avere subito una violazione delle prerogative, descritte agli articoli da 15 a 22 del regolamento europeo.

Il modello di istanza al titolare del trattamento modifica il precedente prestampato.

Il modello di reclamo (è gratuito e sostituisce il ricorso) è una novità. In entrambi i casi non si tratta di modelli obbligatori, potendo l'interessato anche inviare richieste in forma libera, purché completa dei requisiti di norma.

Da notare, in ogni caso, che non si tratta solo di variazioni formali, ma anche di modifiche dei procedimenti.

ISTANZA AL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Per chiedere l'esercizio dei diritti al titolare del trattamento si può usare il modello predisposto dal Garante.

Il modello, a proposito del diritto di accesso, specifica la possibilità di ottenere una copia dei dati. Il modello accorpa, però, la richiesta di copia dei dati e la richiesta di altre informazioni. Si ricordi, a tale proposito, che si tratta di due oggetti distinti. Tanto per spiegarsi, in ipotesi di profilazione, l'interessato ha il diritto di avere sia copia del proprio profilo (risultato della profilazione) che del-

le informazioni generali sul procedimento astratto di profilazione.

Il modello contiene i campi relativi al diritto di oblio (bisogna indicare i motivi a base della richiesta di cancellazione), alla richiesta di attestazione che il titolare ha informato altri titolari di trattamento della richiesta dell'interessato di cancellare link, copie o riproduzioni dei suoi dati personali, al diritto di limitazione del trattamento.

Del tutto nuova è la possibilità di chiedere la portabilità dei dati, nella forma di acquisizione dei dati forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; oppure nella alternativa forma di trasmissione diretta a un diverso titolare del trattamento.

Segue la voce relativa al diritto di opposizione al trattamento generico e quella di opposizione al trattamento per fini di marketing diretto.

Quanto ai tempi, si ricorda che per fornire riscontro, a partire dal 25 maggio 2018, il titolare del trattamento deve farlo senza ingiustificato ritardo, al più tardi entro 1 mese dal suo ricevimento; il termine può essere prorogato di due mesi, se necessario tenuto conto della complessità e del numero di richieste. In tal caso, il titolare deve comunque darne comunicazione all'interessato entro 1 mese dal ricevimento della richiesta.

RECLAMO

Se l'istanza non va a buon fine, l'interessato può alternativamente rivolgersi al Garante o al tribunale.

Nel caso in cui ci si rivolga all'autorità amministrativa, la forma individuata dal regolamento europeo è il reclamo (articolo 77). Anche del reclamo è disponibile il modello sul sito www.garanteprivacy.it.

La presentazione di un reclamo è gratuita.

L'interessato ha il diritto

di proporre un ricorso giurisdizionale se il Garante non tratta un reclamo o non lo informa entro tre mesi dello stato o dell'esito del reclamo.

Il reclamo, spiega il Garante, può essere sottoscritto direttamente dall'interessato oppure, per suo conto, da un avvocato, un procuratore, un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro. In tali casi, è necessario conferire una procura da depositarsi presso il Garante assieme a tutta la documentazione utile ai fini della valutazione del reclamo presentato.

Con il reclamo si può ottenere dal Garante un avvertimento o ammonimento al titolare del trattamento, una ingiunzione allo stesso di soddisfare le richieste di esercizio dei diritti o di regolarizzare i trattamenti, l'imposizione di una limitazione provvisoria o definitiva al trattamento, incluso il divieto di tratta-

mento. La presentazione del reclamo può avvenire nel modo più comodo all'interessato: consegna a mano presso gli uffici del Garante; o inoltro di raccomandata A/R indirizzata a Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio, 121 00186 Roma; messaggio di posta elettronica certificata indirizzata a protocollo@pec.gpdp.it.

Il Garante avvisa che, in sede di prima applicazione, il reclamo e l'eventuale procura dovranno essere sottoscritti con firma autenticata, in caso di invio tramite raccomandata A/R, o con firma digitale, in caso di invio mediante posta elettronica certificata; il Garante si riserva comunque di valutare anche le richieste prive di tali requisiti.

—© Riproduzione riservata—

Il documento mostra il layout del modulo per il reclamo e l'istanza al titolare del trattamento. In alto, a destra, c'è l'indirizzo del Garante per la protezione dei dati personali. Sotto, ci sono campi per il nome, cognome, indirizzo, città, provincia, CAP e telefono. Seguono sezioni per la descrizione del reclamo e dell'istanza, con spazi per la firma e la data.



Dichiarazioni. Contribuenti congrui, coerenti e normali

Regime premiale per 155 studi

Professionisti ancora esclusi

Lorenzo Pegorin
Gian Paolo Ranocchi

■ Cala il sipario sul regime premiale per gli studi di settore. Con il provvedimento 110050/2018 delle Entrate anche il regime premiale è giunto all'ultimo atto. Premiabili (potenzialmente) solo 155 studi sui 193 approvati per il periodo d'imposta 2017. Ancora fuori i professionisti.

Salvo ripensamenti dell'ultima ora, questa sarà l'ultima annualità d'imposta (anno 2017) di applicazione del regime premiale, secondo le regole in vigore dal 2011 (commi 9 e 10 dell'articolo 10 del Dl 201/2011) per i contribuenti congrui, coerenti e normali agli studi di settore.

Dall'anno prossimo, infatti, con riferimento al periodo d'imposta 2018, la disciplina del premiale sarà completamente nuova

grazie all'avvento degli Isa (i nuovi indici sintetici di affidabilità).

Il nuovo strumento sarà basato su un sistema di premialità graduabile in funzione del posizionamento del contribuente rispetto alla media risultante dall'applicazione di una serie di indicatori di affidabilità economico/fiscale. Più alta sarà questa media (il famoso "voto" in pagella) e più "ricca" sarà la premialità a cui potrà accedere il contribuente.

Gli ammessi per il 2017

Tornando al regime applicabile per il periodo d'imposta 2017, i criteri e le regole utilizzate per le selezioni sono gli stessi degli anni precedenti. Non ci sono, infatti, "allargamenti" a nuovi soggetti rispetto all'annualità precedente. Potranno così accedere, al solito, solo i contribuenti con-

grui, coerenti e normali (su tutti gli indicatori previsti) alle risultanze degli studi di settore, che applicano uno dei 155 modelli previsti per il periodo d'imposta 2017, riepilogati nell'allegato 1 provvedimento.

Anche gli studi ammessi, per il 2017 sono stati scelti tra quelli che prevedono:

- quattro delle seguenti tipologie di indicatori di coerenza economica: "efficienza e produttività del fattore lavoro", "efficienza e produttività del fattore capitale", "efficienza di gestione delle scorte", "redditività", "struttura";
- tre delle tipologie tra quelle sopra riportate e che al tempo stesso prevedono l'indicatore «indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti».

Faranno parte dei beneficiari al

premio solo coloro che avranno fedelmente indicato tutti i dati previsti dal modello.

Con specifico riferimento a tale ultimo aspetto, il provvedimento iconferma che la fedeltà dei dati dichiarati può sussistere anche in presenza di errori o omissioni nella compilazione dei modelli degli studi di settore, a meno che non risulti modificata l'assegnazione ai cluster, la stima dei ricavi o dei compensi, o il posizionamento rispetto agli indicatori di normalità e di coerenza.

I professionisti

Nessun beneficio, anche per quest'anno in favore delle categorie professionali, con le eccezioni rappresentate dai dentisti (studio YK21U previsto, peraltro sia per l'attività d'impresa che per quella di lavoro autonomo) e dagli amministratori di condominio (studio WK16U anch'esso previsto, sia per l'attività d'impresa che per quella di lavoro autonomo).

Per le altre professioni se ne parlerà, (si spera), dall'anno prossimo con l'avvento degli Isa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



DECRETO IN GAZZETTA

Abilitazione più veloce per i medici

DI MICHELE DAMIANI

L'abilitazione alla professione medico-chirurgo diventa più rapida. Aumentano le sessioni di esame e il tirocinio obbligatorio potrà essere svolto anche durante la laurea. Inoltre, il test consisterà in una prova unica e non più divisa in due parti, e saranno previste una serie di domande multiple. Queste le principali novità contenute nel decreto del ministero dell'istruzione 9 maggio 2018, n. 58 «Regolamento recante gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 126 di ieri (si veda *ItaliaOggi* del 6 aprile 2018). Il provvedimento sostituisce il decreto 445/2001 contenente il regolamento per l'esame post laurea e rende più rapido l'iter di abilitazione per poter esercitare la professione medico-chirurgica, le prove di esame passano da due a tre e il tirocinio potrà essere svolto durante il percorso accademico e non esclusivamente dopo il conseguimento della laurea. La prova di esame sarà unica e non più divisa in due parti e sarà composta da una serie di domande multiple senza che le stesse siano estratte dall'archivio pubblico come previsto dalla vigente normativa. Un'ulteriore modifica riguarda l'attribuzione dei punteggi: il nuovo regolamento prevede l'equiparazione di punti per una risposta non data e per una errata, mentre il precedente regolamento prevedeva un -0,25 al verificarsi di un errore.

